ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 *Giuseppe Prati – "Don Pippo"*
Via G. Lambertelli, 12 – 47122 FORLI' (FC)
Tel. 0543/721072 – 0543/32019 - Fax 0543/792924
e-mail: foic82400e@istruzione.it PEC: FOIC82400E@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice Fiscale: 92089380403 – Codice Meccanografico: FOIC82400E
http://www.ictreforli.edu.it
Codice Univoco: UFVPOJ

I.C.3 Giuseppe Prati-Don Pippo Forlì
Prot. 0011786 del 04/12/2025
VII (Uscita)

A tutte/i le/gli insegnanti a Tempo Determinato

OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.
Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1) **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)**.
   a) *Art. 55*: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2) **Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.**
   a) Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3) **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.**
   a) Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4) **Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.**
   a) Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
      i) decesso;
      ii) malattia e infortunio;
      iii) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
      iv) congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1) Periodi di fruizione:

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato *dall'articolo 1 comma 54 della legge 22/2012* quindi possibile:

1. dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
2. durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
3. durante le sospensioni delle lezioni (elezioni politiche, amministrative o referendarie, concorsi; ecc.)
4. durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
5. tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
6. dal primo luglio al 31 agosto;

- **supplenti brevi – saltuari e docenti con contratto fino al 30 giugno:**

a) devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;

b) In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

- **Docenti con contratto fino al 31 agosto:**

c) non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della **Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715)** e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1) **si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie, l'istituto non può assegnarle automaticamente;**
2) **come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa**

perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di quanto premesso,

SI INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni fino alla data dell'6 giugno 2026 tramite apposita modulistica (https://www.ictreforli.edu.it/documento/modulistica-per-il-personale-scolastico/). Gli stessi presenteranno nuova istanza nell'ultima settimana di maggio per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, (a seguito della delibera del Collegio docenti del piano delle attività del mese di giugno) non includendo nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini, i giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

SI AVVISA

il personale docente con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. La presente circolare, vale come notifica a tutti gli interessati. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirko Vignoli

MIRKO VIGNOLI
04.12.2025 13:54:53
CET